



COMUNICATO UFFICIALE N. 1016 DEL 31 MAGGIO 2016 CORTE FEDERALE DI APPELLO N. 11

Sulla richiesta di interpretazione dell'art. 118 Reg. Organico, formulata in data 31 maggio 2016 dal Segretario Generale

La Corte Federale di Appello

Presidente: Scipio

Componenti: Ricciardi – Di Marco – Villoresi - Villani

Relatore: Scipio

osserva

1. Letta la richiesta di interpretazione dell'art 118 R.O. trasmessa in data 31.05.2016 dal Segretario Generale FIP su impulso del "Gruppo Umana" nel cui ambito è ricompresa la Affiliata S.S.D. Reyer Venezia Mestre spa;
2. Considerato che la norma regolamentare evocata nella richiesta di cui sopra è propriamente quella contenuta nell'art. 118 comma 4 lett. f) R.O. che espressamente prevede il "divieto per i soci e/o amministratori delle Società di ricoprire la medesima carica in altre Società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina";
3. Ritenuto di dover evidenziare come la "ratio" della norma in esame sia da individuare nella necessità di evitare in ogni modo la possibilità che la medesima persona fisica e/o persona giuridica venga coinvolta nella amministrazione e comunque nella gestione di più affiliate operanti nell'ambito della medesima disciplina sportiva, il che potrebbe determinare conflitti di interesse o cointeressenze seppure indirette sicuramente anomale e in contrasto con i principi fondamentali che regolano l'esercizio di ogni attività sportiva e, nella fattispecie della Pallacanestro;
4. Ritenuto ancora che il tenore letterale della norma in una con la collocazione sistematica della stessa non consente di operare alcun "distinguo" nell'ambito delle varie fattispecie teoricamente ipotizzabili (partecipazione diretta di un

Scipio

Segue C.U. n. 1016 del 31.05.2016 CFA n. 11

socio nella gestione di più Affiliate; partecipazione indiretta tramite altro socio e così di seguito);

5. Visto l'art. 57 comma 5 lett. i) Statuto FIP;

P.Q.M.


La Corte Federale di Appello, interpretando l'art. 118 comma 4 lett. f) R.O. ritiene che una persona fisica e/o giuridica, già coinvolta indirettamente o in via mediata nell'assetto societario di una Affiliata FIP, non possa assumere analoga partecipazione nell'assetto societario di altra Affiliata FIP.

Carlo Maria Scipio
Presidente



Roma, 31 maggio 2016

Maurizio Berteà
SEGRETARIO GENERALE



4/2016